

**TRIBUNALE DI BRESCIA -Sezione FAMIGLIA**

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA PRESIDENZIALE MEDIANTE DICHIARAZIONI

(art .127ter e 473 bis 51 c.p.c.)

Nel procedimento per separazione consensuale / divorzio congiunto promosso da:

**\$\$nome\_parte\_attrice\$\$ \$\$cognome\_o\_denominazione\_parte\_attrice\$\$; \$\$cf\_parte\_attrice\$\$**

e

**\$\$nome\_controparte\$\$ \$\$cognome\_o\_denominazione\_controparte\$\$; \$\$cf\_controparte\$\$**

Il Presidente della Terza Sezione Civile-Famiglia, vista la delega tabellare alla assegnazione degli affari nella sezione terza civile

letto il ricorso iscritto il \$\$data\_iscrizione\_ruolo\$\$

ritenuto che

1. onde mantenere prassi instauratasi ed apprezzata dal foro è opportuno sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, che ex artt. 127 ter e 155 cpc dovrà avvenire entro il giorno fissato per l'udienza ed onde consentire la lavorazione alla Cancelleria, entro le ore 9.00, di tale giorno con possibilità che i difensori depositino la memoria anche prima del termine finale e perentorio, al fine di consentire una tempestiva lavorazione e di assicurarsi di non perdere il termine.
2. Va depositata con le note la scansione di uno scritto delle parti che confermino la volontà di separarsi ovvero di divorziare e le condizioni del ricorso, o le nuove se mutate e ciò anche a sanatoria di eventuale carenza di firma delle parti sul ricorso introduttivo; sul sito del consiglio dell'ordine (tag [avvocati/modulistica varia/famiglia](#)) è pubblicato un modulo concordato nel protocollo per la dichiarazione da rendersi, che andrà aggiornato alla nuova normativa
3. le vacanze nell'organico della sezione, perduranti da anni, e la contemporanea coassegnazione di ben tre giudici alla sezione protezione internazionale, con l'arretrato pertanto accumulato, non consentono di osservare il termine di cui all'art. 473 bis 14 cpc

FISSA

**Il giorno \$\$data\_udienza\_fissata\$\$** quale data di udienza che si terrà mediante note scritte ai sensi del menzionato art. 127 ter cpc con termine per il deposito delle note al giorno di udienza ore 9.00, nominando relatore la/il dott. **\$\$nome\_giudice\_assegnatario\$\$ \$**  
**\$\$cognome\_giudice\_assegnatario\$\$;**

con delega per eventuali provvedimenti ex art. 473bis 51 comma quarto per il caso di condizioni in contrasto con interesse dei figli;

con riserva di provvedere entro i 30 giorni successivi, come per legge;

**INVITA I DIFENSORI**

- a depositare note di accettazione sottoscritte personalmente dalle parti, in scansione allegata a memoria firmata dal difensore – questa in pdf nativo – che confermi le conclusioni del ricorso o specifichi eventuali conclusioni difformi dal ricorso, nonché ad allegare copia in formato .rtf (rich text format) delle conclusioni stesse, ovviamente prive di firma digitale, al fine della redazione più agevole del provvedimento mediante “copia e incolla”
- ad evidenziare anche nella memoria che eventualmente depositeranno, nelle prime righe, data del matrimonio e Comune e data e numero di trascrizione, ed a segnalare eventuali errori nella nota che andranno a depositare in vista dell’udienza
- ad evidenziare nella nota in caso si tratti di domanda di divorzio, se si tratti di matrimonio concordatario o solo civile
- a controllare la esattezza dei nomi e dei codici fiscali delle parti come riportati in questo provvedimento ed eventualmente a segnalarne nella nota d’udienza la erroneità
- a confermare nelle conclusioni e nella nota d’udienza le domande di cui al ricorso o, se mutate, a specificarle per esteso
- ad eventualmente rinunciare nella nota di udienza alla impugnazione di pronuncia conforme alle richieste riconoscendo in tal caso di non avervi interesse, onde rendere più celere la comunicazione della sentenza di divorzio al PM per il passaggio in giudicato
- ad inserire in dichiarazione sottoscritta dalle parti da depositarsi in allegato alla nota di udienza:
  1. la rinuncia delle parti
  2. di non volersi conciliare personalmente
  3. di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso od eventualmente variarle e come

avvisa inoltre le parti e i difensori

che in caso di domanda cumulativa di separazione e divorzio sarà necessario provvedere dapprima a sentenza di separazione e solo dopo il passaggio in giudicato di questa sarà possibile provvedere nello stesso processo a sentenza di divorzio, per la quale verrà fissata successiva udienza, sempre cartolare, in tempi congrui rispetto all’art. 473 bis 49 cpc ed ai termini dell’art. 3 c.3 l. 898/1970

visti gli artt. 71 e 738 cpc dispone

che a cura della Cancelleria il ricorso introduttivo ed il presente decreto siano trasmessi al Pubblico Ministero in sede, mediante i registri in sola visione, senza richiesta di parere o visto.

Si comunichi.

\$\$data\_decisione\$\$

Il Presidente dott. \$\$nome\_giudice\$\$ \$\$cognome\_giudice\$\$ (Firma digitale)